



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2272/2023

tra

CONSORZIO CARISMA

RICORRENTE

e

INPS

RESISTENTE

Oggi 2 ottobre 2024, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GRANDI ANDREA per parte ricorrente CONSORZIO CARISMA

Nonché, per parte resistente INPS, l'avv. LEZZI ROBERTA.

I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa

Il Giudice

all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.

il giudice

Leonardo Pucci

N. R.G. 2272/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 2272/2023 promossa da:

CONSORZIO CARISMA (cf: 02822251209)

Rappresentata e difesa dall'Avv. GRANDI ANDREA

PARTE RICORRENTE

contro

INPS (cf/PI: 80078750587)

Rappresentata e difesa dall'Avv. VESTINI RENATO e dall'Avv. LAMANNA ANTONELLO

PARTE RESISTENTE

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. parte ricorrente, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 572/2023 del Tribunale di Bologna, con il quale parte opposta INPS chiedeva il pagamento dell'importo di euro 146.118,89, oltre accessori e spese della fase monitoria a titolo di

omissioni contributive accertate a carico della Cooperativa Numberone Logistic, consorziata della parte opponente.

2. I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che il consorzio opponente assume: che non sussisterebbe tra il consorzio e le sue consorziate un rapporto riconducibile alla previsione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003; che, inoltre, parte opposta INPS sarebbe incorsa nella decadenza biennale prevista dalla norma richiamata; che, in ogni modo, lo strumento monitorio sarebbe inidoneo a garantire la corretta applicazione delle rivalse e delle varie responsabilità.

Si costituiva parte opposta, contestando la domanda della controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del giudizio parte resistente INPS dava atto di una serie di pagamenti intervenuti *medio tempore* da parte dei committenti e riduceva la pretesa oggetto di giudizio ad euro 93.846,76

3. Nel merito, ma in via pregiudiziale, è opportuno evidenziare come le pretese contributive dell'Istituto risultino documentalmente da quanto versato in sede monitoria e si presentino come correttamente motivate e quantificate.

Peraltro, sul punto, nessuna contestazione è pervenuta dal consorzio in sede di opposizione e le relative risultanze possono essere confermate interamente.

Sempre in via pregiudiziale, è infondata l'eccezione di decadenza avanzata dalla difesa del consorzio opponente, in quanto oramai la Suprema Corte, anche con pronunce recenti, ha confermato come il termine biennale di decadenza introdotto dal co. 2 dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 (*«in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,*

restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento») **non possa essere esteso anche alle pretese degli istituti previdenziali, alla luce del fatto che, quale norma eccezionali (al pari di tutte le decadenze) non può essere interpretato in maniera estensiva (cfr., Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2022, n. 25338: «In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall' art. 29, comma 2, d.lg. n. 276/2003 , nella versione precedente alle modifiche di cui al d.l. n. 5/2012 , convertito con modifiche in l. n. 35/2012 , non è applicabile all'azione promossa degli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione»;** **così, anche, in motivazione, Cassazione civile sez. lav., 20/12/2021, n. 40782: «è infondato l'unico motivo del ricorso incidentale, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. n. 18004 del 2019 e succ. conf.)»).**

4. Per quanto concerne i rapporti tra Consorzio e consorziate, secondo la difesa della parte opponente, considerando che il Consorzio, essendo privo di maestranze operative, a differenza delle società consortili non avrebbe potuto eseguire direttamente le attività appaltate e, dunque, si presenterebbe solo come mero contenitore di imprese, al fine di facilitare il reperimento di appalti, che il Consorzio stesso avrebbe poi ripartito tra le consorziate, con la conseguenza che gli unici rapporti di appalto sorgerebbero tra queste il committente.

La ricostruzione non può essere condivisa.

In via di prima approssimazione, giova ricordare che il sistema di tutele previsto dal D.Lgs. 276/2003 in materia di appalto trova la sua funzione proprio nel configurare responsabilità in capo ai soggetti coinvolti negli appalti, al fine di evitare che (nei grandi assetti negoziali) un'eccessiva parcellizzazione delle imprese possa andare a danno dei lavoratori dipendenti.

Nel caso di specie, con il contratto di appalto (cfr., doc. 2, fasc. opponente), il Consorzio Carisma ha assunto specifiche obbligazioni, peraltro anche dichiarando di avere una struttura idonea, tanto che la circostanza che poi, per assetto imprenditoriale riversi le attività alle società consorziate non è elemento idoneo ad escluderne la sua responsabilità.

E ciò tanto nell'ipotesi in cui, di fatto, si faccia rientrare l'assetto all'interno dell'appalto/subappalto (cfr., Tribunale Roma sez. lav., 03/07/2018, n.5664: *«Il rapporto tra un consorzio di cooperative e le sue consorziate non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il consorzio va considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subappalto. Di conseguenza il lavoratore dipendente della società consorzata può far valere nei confronti del consorzio la responsabilità solidale del committente»*), quanto la svoglia vedere nei termini di una rappresentanza (cfr., Tribunale Milano sez. lav., 24/10/2018, n. 2681: *«Nell'ambito di un appalto di servizi in cui la società appaltatrice cede il relativo ramo d'azienda a una società consortile, che poi affida alla medesima società cessionaria la gestione dell'appalto, il committente risponde dei crediti dei lavoratori dell'appalto ai sensi dell'art. 29 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, sia che si consideri la società che gestisce l'appalto quale subcommittente sia che la si consideri assegnataria dell'appalto in gestione al consorzio, di cui sarebbe una mera particella»*), tanto che la stessa Suprema Corte ha ravvisato una coesistenza di tutti e tre i soggetti del rapporto e un collegamento funzionale tra gli stessi, anche se al differente fine di radicare nel committente la responsabilità di cui alla norma richiamata (cfr., Cassazione civile sez. lav., 20/12/2021, n. 40782: *«con specifico riguardo alla ratio della disposizione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che - nella versione qui rilevante ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012 (conv. con L. n. 35 del 2012) e dalla L. n. 92 del 2012 - non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di*

appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il consorzio e tra consorzio e consorziate, in virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le "appaltatrici" vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio datore di lavoro»).

In altre parole, considerando che la committenza ha rapporti esclusivamente con il Consorzio, laddove non si ritenesse quest'ultimo parte della filiera (e come tale responsabile alla stregua di un *sub* committente), si interromperebbe del pari il collegamento tra Committente e singola Cooperativa consorziata, circostanza che certamente permetterebbe di aggirare le tutele legali.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione non può essere accolta.

Peraltro, come anticipato, parte resistente opposta ha ridotto in corso di causa l'importo oggetto di pretesa.

Ne deriva che il decreto ingiuntivo deve essere confermato soltanto limitatamente al minor importo indicato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art.
429 c.p.c.,

A) Respinge il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto limitatamente
all'importo di euro 93.846,76;

B) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio,
che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali e accessori se dovuti

Bologna il 02/10/2024

Il Giudice

Leonardo Pucci